

DOCUMENTO DI STIPULA

Numero trattativa Id. 3020887

**per l'affidamento del servizio di progettazione e sviluppo di sistema per la gestione digitale delle decisioni del Consiglio del SNPA e delle documentazioni delle attività delle articolazioni operative del SNPA
CIG Z6035D979D
CUP I81C21000010005**

TRA

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48 - C.F. e P.Iva n. 10125211002, in persona della Dott.ssa Mariaconcetta Giunta, giusta delega del Direttore Generale

E

la Società DEPP S.r.l. (nel seguito indicata come Affidatario), con sede e domicilio fiscale in Roma (RM), Via Merulana n. 19 - P.IVA 09988761004, in persona del Sig. Ettore Di Cesare, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO

- a. che l'Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché il disciplinare di affidamento, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- b. che l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- c. nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, richiesta alle competenti Autorità, il cui esito alla data odierna non è pervenuto nel rispetto dei termini di legge, risulta comunque necessario, per esigenze dell'Istituto, addivenire alla stipula del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Tecnico e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di indagine di mercato.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato in quanto compatibili.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto del servizio di progettazione e sviluppo di sistema per la gestione digitale delle decisioni del Consiglio del SNPA e delle documentazioni delle attività delle articolazioni operative del SNPA, così come descritto nel Capitolato Tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegato, ai seguenti patti e condizioni.

Art. 3

Importo contrattuale

1. L'ammontare complessivo del contratto è pari ad € 39.400,00 (Euro trentanovemilaquattrocento) più Iva, così suddiviso:
 - € 29.600,00 (Euro ventinovemilaseicento) oltre Iva, per il servizio di progettazione e sviluppo di sistema per la gestione digitale delle decisioni del Consiglio del SNPA e delle documentazioni delle attività delle articolazioni operative del SNPA;
 - € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento) più Iva, per il servizio di manutenzione triennale;
 - € 900,00 (Euro novecento) oltre Iva, per l'eventuale attivazione della clausola di revisione del prezzo ex art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4.

Non sono previsti costi di sicurezza derivanti da DUVRI.

2. A decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo del servizio di manutenzione triennale sarà aggiornato con cadenza annuale nel limite della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, calcolata sottraendo il parametro relativo al terzo mese precedente la data di decorrenza dell'adeguamento con il parametro dello stesso mese dell'anno precedente. La revisione del prezzo non si applica alle somme dovute nei primi dodici mesi di vigenza contrattuale ed è subordinata alla presentazione di apposita istanza almeno quarantacinque giorni prima della data di effettiva decorrenza. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 4% rispetto al prezzo originario. Per comprovare l'aumento dei prezzi l'affidatario dovrà allegare all'istanza di revisione la seguente documentazione:

- le bollette per utenze energetiche;

- idonea documentazione comprovante l'eventuale aumento del costo del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 4

Durata e luogo della prestazione

1. Il servizio di progettazione e sviluppo ha una durata pari a sette mesi; il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa ha una durata pari a tre anni.

2. Le attività sono svolte presso la sede dell'Affidatario del servizio; le riunioni di confronto e finalizzate a fornire i dettagli dell'esecuzione sono svolte presso ISPRA.
3. Il contratto avrà efficacia dalla data del verbale di inizio attività a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 5

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo.
2. Le prestazioni da svolgersi presso le sedi dell'ISPRA dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante. L'Affidatario si impegna a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'ISPRA senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ISPRA.

Art. 6

Subappalto

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.

Art. 7

Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 3, l'Affidatario potrà emettere fattura così come indicato nel Capitolato Tecnico.
2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, progressivamente recuperata da ISPRA nel corso dell'esecuzione mediante trattenute proporzionali ai singoli pagamenti in sede di liquidazione di ciascuna fattura.
3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso l'ISPRA dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:
 - a. sigla CRA C01/1359/1360/2022
 - b. il numero di procedura TD n. 04/2022
 - c. CIG Z6035D979D
 - d. CUP I81C21000010005

Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate.

4. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati.

Art. 8

Penali

1. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del

contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Affidatario per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto.

2. L'Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, che verranno valutate dall'ISPRA.
3. Nel caso di applicazione delle penali, l'ISPRA provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 9

Risoluzione per inadempimento

1. L'ISPRA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 del Codice.
2. In caso di risoluzione per grave inadempimento l'ISPRA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario, restando salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. In ogni caso si conviene che l'ISPRA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISPRA;
 - b. violazione delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio come da Capitolato Tecnico.
4. Il contratto di appalto è risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
5. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, nonché il grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla applicazione della clausola sociale.
6. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegnerà a fornire all'ISPRA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
7. In ogni caso, l'ISPRA potrà recedere dal contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

Art. 10

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. La modifica del contratto di appalto è disciplinata dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 22 del D.M. 49/2018 ed è autorizzata dal RUP.

2. Eventuali opzioni contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) ed e) sono previste e disciplinate dal Capitolato Tecnico.

Art. 11

Pantouflage-revolving doors

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISPRA" consultabile sul sito web dell'ISPRA nella sezione: Amministrazione trasparente.
2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente contratto e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione provvede al trattamento dei dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente affidamento ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - "GDPR" (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e nel d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Gli operatori economici dovranno aver preso visione delle Informazioni sul trattamento dei dati fornite da ISPRA, in qualità di Titolare del trattamento, a norma dell'art. 13 del Regolamento.

Art. 13

Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 14

Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 14 del Codice.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro pagine del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto*

per l'Affidatario
Ettore Di Cesare

per l'ISPRA
Mariaconcetta Giunta
(giusta delega Direttore Generale)

(*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale)